



*CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA*

*Servizio Affari Generali e Attività Negoziali*

\* \* \* \* \*

**VERBALE N. 3**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA MEDICEA LA MAGIA A QUARRATA, CON INTERVENTI IN CORRISPONDENZA DEI LOCALI INTERNI, FINALIZZATI ALLA TUTELA, CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEL BENE (OPERE EDILI E DI RESTAURO ED OPERE IMPIANTISTICHE PER ANTINTRUSIONE, RILEVAZIONE INCENDI E VIDEOSORVEGLIANZA)**

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno venticinque (25) del mese di luglio (07), alle ore 12,30 presso la residenza municipale in Via Vittorio Veneto n. 2 a Quarrata (PT).

PREMESSO

1. che con la determinazione a contrattare del Dirigente Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio n. 471 del 01/06/2022 si prendeva atto del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con delibera di Giunta Comunale 89/2022, e si approvavano le modalità di svolgimento della gara da esperire mediante procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e successivamente modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, con modalità telematica tramite utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
2. che con la suddetta determinazione si stabiliva di aggiudicare la gara mediante il criterio del prezzo più basso sotto l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse, delegando il servizio AGAN alla redazione degli atti di gara e alla sua pubblicazione;
3. che in data 01/06/2022, previa pubblicazione di apposito avviso effettuata in data 27/05/2022, si procedeva al sorteggio delle imprese da invitare in numero pari a 20, di cui n. 10 iscritte nell’elenco e aventi sede legale in Toscana, e 10 iscritte nell’elenco e aventi sede legale fuori Regione, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e in modo da tener conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
4. che con determinazione n. 478 del 04/06/2022 del responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali si approvava la lettera di invito;
5. che con nota prot. n. 26924 del 04/06/2022 è stata inviata la lettera di invito ai n. 20 (venti) operatori economici estratti (ed elencati nel verbale n. 1 del 30/06/2022);



## CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA

### Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

\* \* \* \* \*

#### VERBALE N. 3

6. che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita nel giorno 30/06/2022 alle ore 10:00.
  7. che durante la prima seduta di gara si è proceduto all'esclusione di n. 2 concorrenti per le motivazioni riportate nel verbale n. 1 del 30/06/2022;
  8. che la procedura negoziata non è ancora terminata in quanto l'ultimo atto è contenuto nel verbale n. 2 del 01/07/2022, verbale che si è chiuso con la proposta di aggiudicazione al RUP, senza che sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della procedura;
- quanto sopra premesso e considerato

#### IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA

dà atto di quanto segue.

In seguito all'apertura della documentazione amministrativa per la gara di cui all'oggetto, sono stati esclusi due operatori economici per carenza dei requisiti di qualificazione. In particolare, relativamente al raggruppamento verticale formato dal Gruppo Le Mura (capogruppo) e dalla società Sirte Impianti srl (mandante), si decideva l'esclusione (comunicata con pec del 01/07/2022 prot. 32711) per mancanza dei requisiti speciali di qualificazione. Il raggruppamento risultava carente della certificazione SOA per i lavori appartenenti alla categoria OS5: la mandante Sirte intendeva comprovare la categoria OS5 con i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 (regime di qualificazione semplificato o alleggerito), ancora in vigore ex art. 216 comma 14 del Codice dei Contratti.

In seguito ad approfondimenti sollecitati dall'operatore medesimo (pec del 14/07/2022 prot. 35220), si ritiene legittimo l'esercizio del potere di autotutela dell'azione amministrativa, annullando l'esclusione e riaprendo la procedura di gara.

Il dato normativo da cui partire è il seguente:

**"ART. 84 D.Lgs. 50/2016:** 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Omissis"

**"ART. 90 D.P.R. 207/2010:** 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: *omissis*".



## CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA

### Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

\* \* \* \* \*

#### VERBALE N. 3

ANAC, soprattutto, è ormai indirizzata ad ammettere la qualificazione alleggerita avuto riguardo a categorie scorporabili inferiori ad euro 150.000, anche in appalti di importo complessivamente superiore (Cfr. in tal senso: Parere precontenzioso n. 753 del 05/09/2018; Delibera n. 76 del 07/02/2019; Delibera n. 919 del 03/11/2020). In giurisprudenza si rinviene una pronuncia del TAR Lombardia, sentenza n. 859 del 17/09/2018, che ammette la qualificazione semplificata per le categorie di importo inferiore ad euro 150.000 anche per appalti di importo superiore: *"Al di sotto della soglia di € 150.000 è prevista (v. art. 92 comma 7 del DPR 207/2010) la possibilità di eseguire i lavori delle categorie superspecializzate senza l'attestazione SOA, quando sussistano i requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate). Si deve ritenere che della medesima disciplina di favore possano beneficiare a maggior ragione le categorie specializzate. Non sarebbe infatti ragionevole ipotizzare che, da sopra soglia a sotto soglia, l'ordinamento preveda un salto tra il massimo rigore e la massima semplificazione proprio per le categorie superspecializzate, che sono quelle più bisognose di controlli a causa della rilevante complessità tecnica, e mantenga invece fermi in posizione intermedia i requisiti delle categorie specializzate, che hanno un grado di complessità tecnica inferiore. Omissis Occorre precisare che la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non all'intero valore dell'appalto (in questo senso sembra chiaro l'art. 12 comma 2-b del DL 47/2014). Pertanto, nel caso della categoria OG10 (specializzata ma non superspecializzata) la richiesta del ricorrente di sostituire l'attestazione SOA mancante non con il subappalto ma con i requisiti semplificati ex art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 si deve ritenere fondata. Reciprocamente, risulta illegittima l'esclusione dalla gara, e tutta la serie degli atti successivi."* Tutta la giurisprudenza è comunque di favor verso le piccole imprese ed orientata verso la massima partecipazione.

Gli atti di gara non contenevano nessuna precisazione né divieto espresso in merito alla possibilità di qualificarsi ex art. 90 DPR 207/2010 per le categorie inferiori alla soglia. Visto pertanto l'art. 83 comma 8, ultimo periodo, del Codice dei Contratti che stabilisce che gli atti di gara non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dalla legge, occorre interpretare la lex specialis in modo da favorire la massima partecipazione (pacifico indirizzo giurisprudenziale che impone di adottare la soluzione interpretativa che consenta la massima partecipazione: cfr. TAR Napoli, n. 5971 del 22/09/2021; CDS n. 4307 del 12/09/2017). Pertanto alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di massima partecipazione si procede a riammettere l'operatore escluso. In particolare:

- richiedere a START la riapertura delle buste chiuse a partire dalla documentazione



*CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA*

*Servizio Affari Generali e Attività Negoziali*

\* \* \* \* \*

**VERBALE N. 3**

amministrativa;

- riesaminare quanto presentato dagli operatori esclusi;
- attivare, se del caso, il procedimento di soccorso istruttorio;
- riaprire le offerte economiche e stilare una nuova graduatoria.

Si dà atto che la documentazione inviata dai concorrenti è conservata nel sistema START della Regione Toscana, che garantisce pertanto l'inalterabilità delle offerte presentate. Si dà altresì atto che di quanto sopra è stato informato il RUP.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e controfirmato, viene sottoscritto.

f.to Il Responsabile della procedura di gara -

Dott.ssa Danila Bandaccari

---